Titolo

Processo sportivo in genere – rinuncia al ricorso e al reclamo – art. 49, comma 6, CGS – controversie di carattere economico – ammissibilità – effetti - art. 306 CPC – estinzione del giudizio

Descrizione

E' ammissibile la rinuncia ad un reclamo – accettata dalla controparte – riguardante una controversia di carattere economico. Ciò si ricava, a contrario, dall'art. 49, comma 6, del Codice di giustizia sportiva secondo cui "*La rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti su iniziativa di organi federali e operanti nell'ambito federale*.". Alla rinuncia segue l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 306 del codice di procedura civile.

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 84/CFA/2021-2022/A

Presidente

Torsello

Relatore

Della Rocca

Riferimenti normativi

art. 46, comma 9, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0084 CFA del 10 maggio 2022 (U.C. Sampdoria-ACF Fiorentina)